

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 287)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARNONE, ZUCCALA', FORMICA e MANCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1968

Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ruolo di archivista superiore e ufficiale di vigilanza superiore nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della passata legislatura veniva approvato dal Senato un disegno di legge che prevede l'istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. In occasione della discussione di questo provvedimento si sostenne, come in effetti era, che trattavasi di un provvedimento, per quanto isolato rispetto alla generale riforma della pubblica Amministrazione, che mirava ad eliminare una palese sperequazione esistente tra categorie impiegate che svolgevano le stesse mansioni.

Accadeva infatti, prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, che il personale d'ordine che prestava servizio alle dipendenze degli Uffici del lavoro nello sviluppo della carriera esecutiva raggiungesse soltan-

to il coefficiente 271, mentre i collocatori, addetti agli uffici meno importanti, raggiungono il coefficiente 325. In pratica gli impiegati degli uffici zionali che avevano curato la formazione dei collocatori venivano poi da questi scavalcati nello sviluppo di carriera.

Ma già durante la discussione di questo provvedimento venne messa in risalto la necessità, riconosciuta e accolta dal Governo come raccomandazione, di predisporre un disegno di legge che estendesse gli stessi benefici anche al personale dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che si trovavano e si trovano nella stessa condizione del personale dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Il personale della carriera esecutiva (ex gruppo C) del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e degli Uffici periferici è così suddiviso:

- ruolo dell'Amministrazione centrale;
- ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
- ruolo dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione;
- ruolo dei collocatori comunali.

Per i collocatori comunali, la legge istitutiva di tale ruolo (legge 21 dicembre 1961, n. 1336 - *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 1961) prevedeva l'istituzione della qualifica di *collocatore superiore*, coefficiente 325.

Per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con la legge di cui si è detto (legge 9 ottobre 1967, n. 951 - *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 27 ottobre 1967), veniva istituita la qualifica di *collocatore superiore*, coefficiente 325.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare la palese ingiustizia di cui soffre il personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e di quella dell'Ispettorato del lavoro, al quale è precluso il rag-

giungimento del coefficiente 325, al contrario di quanto avviene invece — come si è visto — per i collocatori comunali e i dipendenti dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che pure appartengono alla stessa carriera.

Per consentire l'adeguato sviluppo di carriera al personale indicato, il presente disegno di legge prevede alcuni ritocchi alle qualifiche inferiori delle carriere nelle quali è inserito il personale medesimo; ritocchi che investono, in particolare, le qualifiche per le quali risulta attualmente scoperto un margine ampio di posti. In tal modo lo sviluppo di carriera si realizza senza sacrificio per gli appartenenti alle qualifiche inferiori e mediante un meccanismo compensativo che esclude anche oneri aggiuntivi per lo Stato.

Si confida quindi che questa Assemblea, accogliendo anche l'orientamento unanime emerso durante la discussione del provvedimento a favore del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, voglia dare la propria approvazione al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le tabelle A e B annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge per quanto si riferisce alla carriera esecutiva.

## TABELLA A

## CARRIERA ESECUTIVA

Coeff. 325	Archivista superiore . . . . .	10
» 271	Archivista capo . . . . .	20
» 229	Primo archivista . . . . .	38
» 202	Archivista . . . . .	46
» 180	Applicato . . . . .	} 130
» 157	Applicato aggiunto . . . . .	

## TABELLA B

## CARRIERA ESECUTIVA

Coeff. 325	Archivista superiore e ufficiale di vigilanza superiore	50
» 271	Archivista capo e ufficiale di vigilanza di 1 <sup>a</sup> classe	129
» 229	Primo archivista e ufficiale di vigilanza di 2 <sup>a</sup> classe	230
» 202	Archivista e ufficiale di vigilanza di 3 <sup>a</sup> classe . .	400
» 180	Applicato e ufficiale di vigilanza di 4 <sup>a</sup> classe . . .	} 886
» 157	Applicato aggiunto . . . . .	